
ComunicherA

Al Act e proprietà intelletuale nel mondo della comunicazione





John Philip Sousa (1854 - 1932)




THE THUNDERER

(1889)

- for Symphonic Band -

Transcr. by LORENZO BOCCI

L'esecuzione deve essere programmata sugli appositi moduli S.I.A.E. indicando: COMPOSITORE: BOCCI-SOUSA TITOLO: THE THUNDERER EDIZIONE: MASTER SYMPHONY







LE QUESTIONI GIURIDICHE



Diritti sulle opere oggetto di elaborazione da parte delle applicazioni di intelligenza artificiale



Diritti sulle opere create dalle applicazioni di intelligenza artificiale







LA CORSA EUROPEA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'IA

- Al ACT (EU Regulation n. 2024/1689)
- Al Liability Directive (EU Proposal for an Al Liability Directive, n. 2022/496)
- Digital Service Act (EU Regulation n. 2022/2065)
- Digital Market Act (EU Regulation n. 2022/1925)
- Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)



L'AI ACT (REGOLAMENTO N. 2024/1689)

Il Regolamento sull'intelligenza artificiale (Al Act) dell'Unione Europea, il cui iter è iniziato nell'aprile 2021 e culminato nella pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 12 luglio 2024, contiene un insieme organico di regole che mirano a tutelare i diritti della persona, imponendo un approccio umano-centrico a chiunque sviluppi o utilizzi sistemi di intelligenza artificiale.

L'Al Act, mediante un approccio basato sul rischio, mira ad assicurare un'adeguata regolamentazione per quanto riguarda l'introduzione, la messa in funzione e l'impiego dei sistemi di Al.



L'approvazione dell'Al Act secondo l'intelligenza artificiale (contenuto generato da IA, GPT-4)



"Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità ai valori dell'Unione. Il presente regolamento persegue una serie di motivi imperativi di interesse pubblico, quali un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, e garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento."

(Ai Act Considerando 1)



L'INTEGRAZIONE CON ALTRI STRUMENTI DI COMPLIANCE

- sul trattamento dei dati personali (GDPR)
- sul diritto d'autore e proprietà intellettuale (direttiva (UE) 2019/790)
- sulla **tutela dei lavoratori** (controllo sui dipendenti, gestione del rapporto di lavoro)
- sulla tutela dei consumatori (rapporti B2C)
- sull'uso delle tecnologie in ambito pubblico (procedimento amministrativo algoritmico)



LA DIRETTIVA (UE) 2019/790

DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) prevede l'instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L'ulteriore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
- (2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, facilitano l'ottenimento delle autorizzazioni concernenti i diritti d'autore, e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altri materiali protetti. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, mirando a evitare la frammentazione del mercato interno. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, mettendo allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.
- (3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e

Obbiettivo di fondo della direttiva europea 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale è quello di modernizzare il quadro giuridico dell'unione in materia di diritto d'autore.

In particolare, la Direttiva introduce l'eccezione "text and data mining" per consentire l'estrazione di testi e dati da opere o altri materiali a cui si ha legalmente accesso (compresi i contenuti disponibili online), a meno che il loro utilizzo non sia stato espressamente riservato dalle parti a cui sono concessi i diritti esclusivi di riproduzione



AI ACT E DIRITTO D'AUTORE

"I modelli di IA per finalità generali, in particolare i grandi modelli di IA generativa, in grado di generare testo, immagini e altri contenuti, presentano opportunità di innovazione uniche, ma anche sfide per artisti, autori e altri creatori e per le modalità con cui i loro contenuti creativi sono creati, distribuiti, utilizzati e fruiti. Lo sviluppo e l'addestramento di tali modelli richiedono l'accesso a grandi quantità di testo, immagini, video e altri dati. Le tecniche di estrazione di testo e di dati possono essere ampiamente utilizzate in tale contesto per il reperimento e l'analisi di tali contenuti, che possono essere protetti da diritto d'autore e da diritti connessi. Qualsiasi utilizzo di contenuti protetti da diritto d'autore richiede l'autorizzazione del titolare dei diritti interessato, salvo se si applicano eccezioni e limitazioni pertinenti al diritto d'autore. La direttiva (UE) 2019/790 ha introdotto eccezioni e limitazioni che consentono, a determinate condizioni, riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali ai fini dell'estrazione di testo e di dati. In base a tali norme, i titolari dei diritti **hanno la facoltà di scegliere che** l'utilizzo delle loro opere e di altri materiali sia da essi riservato per evitare l'estrazione di testo e di dati, salvo a fini di ricerca scientifica. Qualora il diritto di sottrarsi sia stato espressamente riservato in modo appropriato, i fornitori di modelli di IA per finalità generali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, qualora intendano compiere l'estrazione di testo e di dati su tali opere"

(Ai Act, considerando 105)



AI ACT E DIRITTO D'AUTORE

"I fornitori che immettono modelli di IA per finalità generali sul mercato dell'Unione dovrebbero garantire la conformità ai pertinenti obblighi del presente regolamento. A tal fine, **i fornitori di modelli** di IA per finalità generali dovrebbero mettere in atto una politica volta a rispettare il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, in particolare per individuare e rispettare la riserva dei diritti espresse dai titolari dei diritti a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della **direttiva** (UE) 2019/790. Qualsiasi fornitore che immetta sul mercato dell'Unione un modello di IA per finalità generali dovrebbe rispettare tale obbligo, indipendentemente dalla giurisdizione in cui hanno luogo gli atti pertinenti in materia di diritto d'autore alla base dell'addestramento di tali modelli di IA per finalità generali. Ciò è necessario per garantire condizioni di parità tra i fornitori di modelli di IA per finalità generali, dato che nessun fornitore dovrebbe essere in grado di ottenere un vantaggio competitivo nel mercato dell'Unione applicando norme in materia di diritto d'autore meno rigorose di quelle previste nell'Unione."

(Ai Act, considerando 106)




AI ACT: A CHI SI APPLICA?

Il presente regolamento si applica:

- a)ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un paese terzo;
- b)agli utenti dei sistemi di IA situati nell'Unione;
- c)ai fornitori e agli utenti di sistemi di IA situati in un paese terzo, laddove l'output prodotto dal sistema sia utilizzato nell'Unione.
- d) agli importatori e ai distributori di sistemi di IA;
- e) ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio;
- f) ai rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabiliti nell'Unione;
- g) alle persone interessate che si trovano nell'Unione.

(Articolo 2 par.1)






L'APROCCIO


Al fine di introdurre un insieme proporzionato ed efficace di regole vincolanti per i sistemi di IA è opportuno avvalersi di un approccio basato sul rischio definito in modo chiaro. Tale approccio dovrebbe adattare la tipologia e il contenuto di dette regole all'intensità e alla portata dei rischi che possono essere generati dai sistemi di IA. È pertanto necessario vietare determinate pratiche di intelligenza artificiale, stabilire requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori pertinenti, nonché obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA



CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI

DIIA







RISCHIO INACCETTABILE TITOLO II, ART. 5

IL LEGISLATORE EUROPEO PREVEDE CHE CI SIANO SISTEMI DI IA CHE DEVONO ESSERE VIETATE E LI ELENCA.

Ad esempio, i sistemi e le applicazioni in grado di operare una manipolazione cognitivo-comportamentale dell'utente (si pensi ai giocattoli che, utilizzando l'assistenza vocale, incoraggiano comportamenti pericolosi dei minori); quelli che utilizzano tecniche subliminali; i sistemi di "social scoring", ossia quelli che attribuiscono un punteggio ad ogni individuo (a seconda che sia un bravo pagatore, rispetti norme sociali, ecc.); quelli per il riconoscimento delle emozioni utilizzati sul posto di lavoro e nell'istruzione o, ancora, le categorizzazioni biometriche atte ad estrapolare e trattare dati sensibili (quali, ad esempio, l'orientamento sessuale o il credo religioso) e ipotesi di polizia predittiva rivolte all'individuo. Sono vietati i sistemi che sfruttano le vulnerabilità delle persone.

RISCHIO ALTO TITOLO III, ART. 6

IL LEGISLATORE EUROPEO PREVEDE CHE SE I SISTEMI DI IA SONO AD ALTO RISCHIO ALLORA IL SOGGETTO CHE LI PRODUCE E LI IMMETTE SUL MERCATO DEVE ADEMPIERE A UNA SERIE DI PRESCRIZIONI E PROCEDERE A UNA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ EX ANTE

- sistemi di IA destinati a essere utilizzati al fine di determinare l'accesso o l'assegnazione agli istituti di istruzione o formazione professionale (ad esempio il sistema di calcolo per il punteggio degli esami);
- sistemi di lA destinati a essere utilizzati per **l'assunzione o la selezione** di persone fisiche;
- sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la **promozione o la cessazione** dei rapporti contrattuali di lavoro;
- sistemi di lA destinati a essere utilizzati per l'assegnazione dei compiti, per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone nell'ambito dei rapporti di lavoro;

RISCHIO ALTO

I sistemi ad **alto rischio** presuppongono una **valutazione di impatto sui diritti fondamentali e una verifica di conformità ai requisiti indicati nell'Al ACT** e che non presentino un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche (**artt. 6 e ss. e all. III**) e saranno suddivisi in due categorie:

- 1. Sistemi di intelligenza artificiale **utilizzati nei prodotti che rientrano nella legislazione sulla sicurezza dei prodotti dell'UE**. Ciò include giocattoli, aviazione, automobili, dispositivi medici e ascensori.
- 2. Sistemi di IA rientranti in **otto ambiti specifici** che dovranno essere registrati in un database UE:
- Identificazione biometrica e categorizzazione delle persone fisiche
- Gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche
- Istruzione e formazione professionale
- Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo
- Accesso e godimento dei servizi privati essenziali e dei servizi e benefici pubblici
- Applicazione della legge
- Gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere
- Assistenza nell'interpretazione giuridica e nell'applicazione della legge



RISCHIO BASSO O MINIMO

I sistemi di Al a rischio basso o minimo includono, ad esempio, quelli che generano o manipolano immagini, audio o video (es. deepfake) sono consentiti e saranno esentati da obblighi normativi. Tuttavia, dovrebbero rispettare **obiettivi di trasparenza** per permettere agli utenti decisioni informate.



Ne consegue che la **Pubblica amministrazione** alla luce dell'entrata in vigore dell'Al ACT dovrà adottare ancor più la massima trasparenza con un'informativa chiara e adeguata all'utenza, e compiere una valutazione di impatto sui diritti fondamentali per sistemi di Al nel settore pubblico

TRASPARENZA


L'Al Act, ai sensi dell'art. 50, introduce obblighi specifici di trasparenza per determinati sistemi di IA. In particolare, i fornitori devono garantire che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale da informare queste ultime della loro interazione con un sistema di IA, a meno che ciò "non risulti evidente (...) tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo".



Dovere di trasparenza art. 50 Al Act

"(..)I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le loro soluzioni tecniche siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche "









LA FUNDAMENTAL RIGHTS IMPACT ASSESSMENT (FRIA)

È inoltre richiesta una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) per considerare il potenziale impatto sui diritti fondamentali delle persone

interessate

La FRIA è un adempimento ulteriore e distinto dalla Valutazione di conformità e dalla valutazione d'impatto ai sensi del GDPR

Essa non si limita alla verifica documentata dei requisiti previsti per i sistemi di Al ad alto rischio, ma comporta un'analisi più profonda per i diritti fondamentali



1. Presumption of innocence and right to an effective remedy and to a fair trial

Everyone charged with a criminal offence must be presumed innocent until proved guilty according to law.

Everyone whose rights and freedoms are violated has the right to an effective remedy before a tribunal.

Everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal previously established by law, including

to be informed promptly of the nature and cause of the accusation;

to bring their arguments and evidence as well as scrutinise and counteract the evidence presented against them; and to obtain an adequately reasoned and accessible decision.

	Challenge	Evaluation	Estimated impact level
	The AI system does not communicate that a decision/advice or outcome is the result of an algorithmic decision		
	The AI system does not provide percentages or other indication on the degree of likelihood that the outcome is correct/incorrect, prejudicing the user that there is no possibility of error and therefore that the outcome is undoubtedly incriminating		
	The AI system produces an outcome that forces a reversal of burden of proof upon the suspect, by presenting itself as an absolute truth, practically depriving the defence of any chance to counter it		
1.4	There is no explanation of reasons and criteria behind a certain output of the AI system that the user can understand		
1.5	There is no indication of the extent to which the AI system influences the overall decision-making process		

Figure 1: Example of Fundamental Rights Impact Assessment template



b) se uno qualsiasi degli obblighi relativi alla FRIA è già soddisfatto attraverso la Valutazione d'impatto (DPIA) condotta ai sensi dell'art. 35 del GDPR, la FRIA può o, meglio, deve essere effettuata congiuntamente alla DPIA.





IA E DIRITTO D'AUTORE: IL DDL. IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEL GOVERNO ITALIANO

Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

- 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole "opere dell'ingegno" è aggiunta la seguente: "umano" e dopo le parole "forma di espressione" sono aggiunte le parole: ", anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile";
- b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:
- «70-septies. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.»;






DIRITTO D'AUTORE

- Si conferma la scelta di escludere la tutela autoriale all'opera generata con l'IA, allineandosi con quanto già emerso a livello europeo e statunitense.
- L'art.1 della LDA, se dovesse essere approvato il DDL, preciserà che sono oggetto di tutela le opere dell'ingegno umano e che tali sono considerate anche quelle create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, "purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile". Ci si attende che il riferimento a categorie come creatività e rilevanza del contributo umano daranno nuova linfa al dibattito mai sopito circa l'originalità dell'opera e la sua tutelabilità.
- Con la proposta l'introduzione dell' articolo 70-septies nel contesto delle c.d. "libere utilizzazioni", il Governo propone di consentire l'uso di opere protette da parte dei sistemi di IA utilizzati da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica.







UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MASSACHUSETTS

UMG RECORDINGS, INC., CAPITOL RECORDS, LLC, SONY MUSIC ENTERTAINMENT, ATLANTIC RECORDING CORPORATION, ATLANTIC RECORDS GROUP LLC, RHINO ENTERTAINMENT LLC, THE ALL BLACKS U.S.A., INC., WARNER MUSIC INTERNATIONAL SERVICES LIMITED, and WARNER RECORDS INC.,

Plaintiffs,

v.

SUNO, INC. and JOHN DOES 1-10,

Defendant.

Case No.:

COMPLAINT

DEMAND FOR JURY TRIAL



UNITED STATES DISTRICT COURT

NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA

SAN FRANCISCO DIVISION

ANDREA BARTZ, CHARLES GRAEBER, and KIRK WALLACE JOHNSON, individually and on behalf of others similarly situated,

Plaintiffs,

v.

ANTHROPIC PBC,

Defendants.

Case No.

CLASS ACTION COMPLAINT

111111

JURY TRIAL DEMANDED





AI COME "MEZZO DI PRODUZIONE"

Criticità: e se i dati utilizzati per addestrare il sistema di GenAl e generare l'output sono protetti da copyright/brevetti?

Class Actions in U.S.A. promosse contro le GenAl

13/1/2023 – Andersen V. Stability Al Ltd, U.S. District Court for the Northern District of California:

Tre artisti agiscono contro Midjourney, Stability AI e Deviant Art per violazione di copyright, in quanto tali sistemi sarebbero stati nutriti tramite migliaia di opere protette, reperite online senza avere chiesto il loro consenso, generando altresì opere derivate in violazione di detti diritti.

2/2/2023 - Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc., U.S. District Court for the District of Delaware.

20/9/2023 - Authors Guild et al v. OpenAl Inc., New York Federal Court.





AI E IL WEB-SREAPING

Il web-scraping è il processo di estrazione automatica di dati da fonti online. Queste fonti includono le pagine dei social media, i siti di condivisione video e di immagini, oltre che quotidiani e materiale editoriale in generale.


Esistono diversi metodi di scraping dei dati, tra cui:

- Scraping manuale dei dati Si tratta di incollare i dati pertinenti in un foglio di calcolo o in un documento, quindi richiede molto tempo.
- Scraping automatico dei dati Viene effettuato con software o script di programmazione. Questi includono web crawler o librerie di scraping.











New York Times vs Open AI (e Microsoft):

Il New York Times, seguito da altri importanti media come CNN, Radio France, e il Post, hanno emesso un divieto nei confronti del software CommonCrawl di Open Al, impedendogli di accedere ai propri siti.

L'ingiunzione del NYT ha lo scopo di impedire a ChatGPT e Microsoft di utilizzare i suoi contenuti, oltre che di richiedere la distruzione dei Large Language Model (LLM) e dataset frutto dello sfruttamento non autorizzato dei contenuti del Times.

THE NEW YORK TIMES COMPANY


Plaintiff,

V

MICROSOFT CORPORATION, OPENAI, INC., OPENAI LP, OPENAI GP, LLC, OPENAI, LLC, OPENAI OPCO LLC, OPENAI GLOBAL LLC, OAI CORPORATION, LLC, and OPENAI HOLDINGS, LLC,

Defendants.





AI COME "PRODOTTO"

Il requisito della <u>creatività</u> nelle opere create dall'IA.

USA Copyright Office GUIDELINES: quando il *prompting* è creativo?

"Quando una tecnologia di AI determina gli elementi espressivi del suo output, il materiale generato non è il prodotto di un autore umano. Di conseguenza, tale materiale non è protetto da copyright".

Il caso Thaler vs USA Copyright Office: il Tribunale federale di Washington ha respinto una domanda giudiziale volta a ottenere la protezione del copyright per un disegno generato da un sistema di Al denominato Creativity Machine. Secondo la Corte, nessuna tutela può essere riconosciuta ad un'opera creata senza alcun contributo dell'essere umano.



(Legge 22 aprile 1941, n. 633)

(Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166)

Titolo I

Disposizioni sul diritto d'autore

Capo I

Opere protette

Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.


Corte di Giustizia EU (Eva-Maria Painer vs Standard Verlags Gmbh e altri):

<< Un'opera è suscettibile di tutela ogni qualvolta costituisca una creazione intellettuale dell'autore che ne riflette la personalità e si manifesta attraverso le scelte libere e creative di quest'ultimo. In altri termini, ad essere decisiva ai fini della tutela è l'apporto, da parte dell'autore nel contesto dello sviluppo dell'opera, del suo tocco personale >>.











AI COME "PRODOTTO": È TUTELABILE?

Il caso "Festival di Sanremo": The Scent of the Night, l'opera digitale realizzata da una scenografa e architetta genovese, ritenuta dalla Corte di Cassazione - ordinanza n. 1107/23 - meritevole di tutela: l'uso di un software non esclude l'elaborazione di un'opera dell'ingegno tutelabile dal diritto d'autore, il cui tasso di creatività andrebbe solo scrutinato con maggior rigore.

A condizione che la tecnologia digitale sia utilizzata - come si legge nell'ordinanza - soltanto come parte del processo creativo.







Search Log in 7

Try ChatGPT 7

Reclami in tema di diritto d'autore


Qualora l'utente ritenga che i suoi diritti di proprietà intellettuale siano stati violati, lo invitiamo a inviare una comunicazione all'indirizzo indicato di seguito o a compilare <u>il</u> presente modulo. OpenAl potrebbe cancellare o disabilitare i Contenuti che si presume siano stati violati e potrebbe chiudere gli account dei trasgressori recidivi.

OpenAI, L.L.C. 3180 18th St San Francisco, California 94110 Attn: General Counsel / Copyright Agent

I reclami scritti riguardanti la violazione del diritto d'autore devono includere le seguenti informazioni:


- Una firma autografa o elettronica della persona autorizzata ad agire per conto del titolare del diritto d'autore;
- Una descrizione dell'opera protetta da diritto d'autore che si ritiene sia stata violata;
- Una descrizione di dove si trova il materiale che si presume abbia violato il diritto d'autore sul nostro sito, in modo da poterlo individuare;
- L'indirizzo, numero di telefono e indirizzo email dell'utente;
- Una dichiarazione in cui si dichiara di ritenere in buona fede che l'uso contestato non è autorizzato dal proprietario del diritto d'autore, dai suoi agenti o dalla legge; e
- Una dichiarazione in cui si dichiara che le informazioni di cui sopra sono accurate e, a
 pena di falsa dichiarazione, di essere il titolare del diritto d'autore o autorizzato ad
 agire per conto del titolare del diritto d'autore.








STUDIO LEGALE







LEGGE ZERO



PROJECT

Una newsletter pensata e scritta da esseri umani almeno per ora - con l'obiettivo di esplorare e approfondire le novità su intelligenza artificiale, regole e diritti.



IA: ISTRUZIONI PER L'USO



APPROFONDIMENTI



TI MANDO UN VOCALE



NOTIZIE E AGGIORNAMENTI



PROVVEDIMENTI, SENTENZE E STUDI



SOLUZIONI E APPLICAZIONI



EVENTI E OPPORTUNITà





ebelisario@e-lex.it

www.e-lex.it

